



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ordinanza n. _____

ORDINANZA

Divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche superiori a 6°; superiori a 12° gradi per asporto; divieto di vendita e somministrazione di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro o in lattine di alluminio in occasione dell'incontro di calcio ITALIA – TURCHIA Under 19

IL SINDACO

Premesso che in data 01.09.2017 si svolgerà un incontro di calcio tra le nazionali Under 19 Italia Vs. Turchia presso l'area del centro sportivo IL NOCE sito in via Alberto Sordi:

Atteso che la tipologia di manifestazione ed il clima estivo potrebbe indurre ad un notevole consumo di bevande;

Richiamate:

- la nota della Prefettura – UTG di Parma prot. n. 21544 del 06.06.2017, e successiva integrazione prot. n. 27580 del 25.07.2017, che al fine di assicurare la sicurezza in occasione di manifestazioni di particolare rilievo, invita i sindaci a valutare la necessità di adottare apposite ordinanze ai sensi del T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000 di divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5° gradi in contenitori di qualunque specie e materiale, nonché di divieto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o in lattine di alluminio;

- la nota del Questore di Parma Cat. A 4/2017/dmr/- Gab, prot. n. 2595 del 26.08.2017, nostro prot. n. 15976 del 26.08.2017, con la quale viene richiesto allo scrivente Sindaco pro tempore, valutato il quadro generale relativo alle primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica in occasione del predetto evento, di adottare ordinanza atta al divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche con gradazione superiore ai 5° gradi in contenitori di qualunque specie e materiale, nonché il divieto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o in lattine di alluminio **dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del giorno 01/09/2017, entro il raggio di 1 Km dal centro sportivo Il Noce, luogo di svolgimento della manifestazione sportiva;**

Considerato altresì che nell'euforia collettiva tali condotte potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché la dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro e lattine di alluminio i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico, **contemperando tali tutele con l'esigenza di garantire un positivo esito dell'evento sopra indicato, che ha lo scopo di offrire alla cittadinanza momenti di svago durante il periodo estivo;**

Ritenuto altresì di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro o di lattine o in condizioni alterate per il consumo di alcolici;

Valutato che in particolare la somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di



COMUNE DINOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

alluminio, sia l'accesso all'area della manifestazione con lattine o bottiglie o contenitori di vetro possa essere potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto in particolare l'art. 54, comma 8 del D.lgs 267/2000;

Ritenuto di adottare le seguenti misure al fine di assicurare gli scopi esplicitati nelle premesse della presente ordinanza, da applicare negli orari di svolgimento dell'incontro di calcio delle nazionali Under 19, Italia Vs. Turchia del 01.09.2017:

1. **è fatto divieto di svolgere** attività di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche con gradazione **superiore ai 6° (sei) gradi**, in contenitori di qualunque specie e materiale, nonché di vendere e somministrare **qualsiasi genere di bevande** in bottiglie e bicchieri di vetro o in lattine di alluminio, anche attraverso distributori automatici;
2. **sono consentiti** la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di gradazione NON superiore a 12° (dodici) gradi a condizione che tali bevande siano somministrate **esclusivamente** agli avventori seduti al tavolo anche in contenitori di vetro o in lattine di alluminio, **a condizione che l'esercente impedisca l'asporto dei contenitori, che devono tassativamente essere recuperati al termine della consumazione**;
3. **è fatto divieto** a chiunque parteciperà all'evento di giungere sui luoghi della manifestazione ed accedere all'evento in possesso di bottiglie e contenitori di vetro o di lattine di alluminio di bevande di qualsiasi genere.

Preso atto che il presente provvedimento di divieto di vendita, somministrazione e consumo trova applicazione dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del giorno 1 settembre 2017 **entro un 1 Km dal centro sportivo Il Noce, luogo di svolgimento della manifestazione sportiva**; quanto al punto 3., fino al termine dell'evento sportivo.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico con l'esigenza di assicurare il positivo esito dell'evento sportivo ITALIA vs. TURCHIA Under 19 di calcio che si svolgerà presso l'area del centro sportivo IL NOCE sito in via Alberto Sordi in data 1 settembre 2017, nell'area e negli orari di svolgimento della predetta manifestazione:

1. **è fatto divieto di svolgere** attività di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche con gradazione **superiore ai 6° (sei) gradi**, in contenitori di qualunque specie e materiale, nonché di vendere e somministrare **qualsiasi genere di bevande** in bottiglie e bicchieri di vetro o in lattine di alluminio, anche attraverso distributori automatici;
2. **sono consentiti** la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di gradazione NON superiore a 12° (dodici) gradi a condizione che tali bevande siano somministrate **esclusivamente** agli avventori seduti al tavolo anche in contenitori di vetro o in lattine di alluminio, **a condizione che l'esercente impedisca l'asporto dei contenitori, che devono tassativamente essere recuperati al termine della consumazione**;
3. **è fatto divieto** a chiunque parteciperà all'evento di giungere sui luoghi della manifestazione ed accedere all'evento in possesso di bottiglie e contenitori di vetro o di lattine di alluminio di bevande di qualsiasi genere.

Preso atto che il presente provvedimento quanto al divieto di vendita, somministrazione e consumo trova applicazione dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del giorno 1 settembre 2017 **entro un 1 Km dal centro sportivo Il**



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Noce, luogo di svolgimento della manifestazione sportiva; quanto al punto 3., fino al termine dell'evento sportivo.

Resta ferma la facoltà di vendere per asporto, somministrare e consumare le bevande ammesse alla vendita e somministrazione in contenitori di plastica privi di chiusura.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata fino al giorno 01/09/2017 compreso all'Albo Pretorio telematico comunale, sul sito istituzionale dell'Ente e venga trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Parma;
- Al Sig. Questore di Parma
- Al Comando dei Carabinieri di Noceto;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al RTI ASD Noceto – GS Fraore (gestore dell'impianto sportivo)

La trasmissione agli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande interessati dalla applicazione della presente ordinanza avviene tramite pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune di Noceto.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed alla Polizia Municipale, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Noceto, 29/08/2017

IL SINDACO
Dott. Fabio Fecci
Firmato digitalmente

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241. Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Noceto;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comune di Noceto P.le Adami 1 – (tel 0521 622205) **Responsabile**

del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Aldo Mercadanti – tel 0521 622112

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e.s.m.i.;

oppure, in via alternativa

- entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.